

STATUTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Approvato con delibera del Consiglio n.1 del 1° marzo 2001 e modificato con delibera di Consiglio n.8 del 30 novembre 2011

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

<i>CAPO I – PRINCIPI</i>	4
ARTICOLO 1	
Natura	4
ARTICOLO 2	
Sede e logo	4
ARTICOLO 3	
Finalità e attribuzioni	4
ARTICOLO 4	
Delegificazione e semplificazione	5
ARTICOLO 5	
Sussidiarietà e complementarità	6
ARTICOLO 6	
Concorrenza e mercato	6
ARTICOLO 7	
Qualità e pubblicità dell'azione amministrativa	6
ARTICOLO 8	
Il sistema camerale	6

TITOLO II – L'AUTONOMIA NORMATIVA E L'ORGANIZZAZIONE

<i>CAPO I – NORME GENERALI</i>	7
ARTICOLO 9	
Autonomia statutaria e regolamentare	7
ARTICOLO 10	
Organi camerali e Segretario generale	7
<i>CAPO II – IL CONSIGLIO</i>	7
ARTICOLO 11	
Composizione, durata e rinnovo dell'organo	7
ARTICOLO 12	
Funzioni del Consiglio	8
ARTICOLO 13	
I Consiglieri camerali: nomina, cessazione e decadenza	9
ARTICOLO 14	
Diritti e doveri dei Consiglieri	9
ARTICOLO 15	
Funzionamento del Consiglio	10

<i>CAPO III – LA GIUNTA</i>	10
ARTICOLO 16	
Composizione, elezione e durata della Giunta	10
ARTICOLO 17	
Funzioni della Giunta	11
ARTICOLO 18	
I componenti della Giunta: cessazione e decadenza	12
ARTICOLO 19	
Funzionamento della Giunta	13
<i>CAPO IV – IL PRESIDENTE</i>	13
ARTICOLO 20	
Elezione, durata, competenze e funzioni del Presidente	13
ARTICOLO 21	
Cessazione del Presidente	14
<i>CAPO V – CONTINUITA' AMMINISTRATIVA E OBBLIGO DI ASTENSIONE</i>	14
ARTICOLO 22	
Norme sulla continuità amministrativa della Camera di commercio	14
ARTICOLO 23	
Obbligo di astensione	15
<i>CAPO VI – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI</i>	15
ARTICOLO 24	
Composizione del Collegio dei Revisori dei conti, nomina, durata e funzionamento	15
ARTICOLO 25	
Funzioni del Collegio dei Revisori dei conti	15
<u>TITOLO III – ORDINAMENTO</u>	
<i>CAPO I – ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI</i>	16
ARTICOLO 26	
Ripartizioni di funzioni e competenze	16
ARTICOLO 27	
Ordinamento dei servizi e degli uffici	16
<i>CAPO II – IL SEGRETARIO GENERALE</i>	16
ARTICOLO 28	
Il Segretario generale: nomina, competenze e funzioni	16
<i>CAPO III – LA STRUTTURA</i>	17
ARTICOLO 29	
Dirigenti: competenze e funzioni	17
ARTICOLO 30	
Assetto organizzativo	18
ARTICOLO 31	
Personale	18
ARTICOLO 32	
Servizi di controllo e strumenti di valutazione	18
ARTICOLO 33	

Pubblicazione degli atti	18
<u>TITOLO IV – AZIENDE SPECIALI E PARTECIPAZIONI</u>	
<i>CAPO I – AZIENDE SPECIALI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE</i>	19
ARTICOLO 34	
Partecipazioni della Camera di commercio	19
ARTICOLO 35	
Aziende speciali	19
<i>CAPO II – ALTRE FORME DI ACCORDI E COLLABORAZIONE</i>	20
ARTICOLO 36	
Osservatori, accordi di programma, patti territoriali e conferenze di servizi	20
<i>CAPO III – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE, RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE DELLE IMPRESE, DEI LAVORATORI, DEI CONSUMATORI E CON GLI ORDINI PROFESSIONALI</i>	21
ARTICOLO 37	
Istituti di partecipazione	21
ARTICOLO 38	
Consulta delle professioni	21
ARTICOLO 39	
Diritto di informazione	21
<u>TITOLO V– ORDINAMENTO FINANZIARIO E PATRIMONIALE</u>	
<i>CAPO I – GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA</i>	21
ARTICOLO 40	
Gestione patrimoniale e finanziaria	21
ARTICOLO 41	
Bilanci	22
ARTICOLO 42	
Fondo di perequazione	22
<u>TITOLO VI– NORME FINALI E TRANSITORIE</u>	22
ARTICOLO 43	
Pubblicità ed entrata in vigore	22
ARTICOLO 44	
Revisione dello Statuto e dei Regolamenti	22
ARTICOLO 45	
Norme di rinvio	22
LOGO CAMERALE	23

^^

STATUTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - PRINCIPI

Art. 1 – Natura

1. La Camera di commercio industria artigianato e agricoltura del Verbano Cusio Ossola, di seguito denominata Camera di commercio, è nata nel 1993 a seguito dell'istituzione della provincia del Verbano Cusio Ossola.
2. La Camera di commercio è ente autonomo di diritto pubblico dotato di autonomia statutaria, organizzativa, finanziaria e funzionale, e svolge compiti di interesse generale a favore del sistema delle imprese e dell'economia provinciale.
3. La Camera di commercio esercita inoltre l'autonomia regolamentare nel rispetto dello statuto e dei principi sanciti dalla legge.
4. La Camera di commercio valorizza, secondo il principio di sussidiarietà, gli interessi economici del sistema delle imprese del territorio di riferimento.

Art. 2 - Sede e logo

1. La Camera di commercio ha sede a Baveno.
2. Il logo della Camera di commercio, riprodotto in calce al presente statuto, è costituito da un triangolo equilatero con lati di colori azzurro e verde e superficie di colori azzurro e bianco. La base del triangolo è costituita da due linee rette e da due semicerchi che si incontrano a rappresentare l'unione tra i tre poli che costituiscono il territorio della provincia. All'interno del triangolo la scritta "Verbano Cusio Ossola", e sottostante la scritta "C.C.I.A.A."

Art. 3 – Finalità e attribuzioni

1. Il presente statuto determina i principi cui si ispirano l'ordinamento e l'attività della Camera di commercio, nonché le competenze e le modalità di funzionamento degli organi, la composizione degli organi collegiali e le forme di partecipazione.
2. Nell'ambito della propria autonomia statutaria, la Camera di commercio svolge le funzioni previste dalla legge e ogni altra funzione propria o delegata dallo Stato, dalla Regione Piemonte e da altri enti e istituzioni, o derivante da convenzioni internazionali, in cooperazione con ogni altro soggetto pubblico o privato, ritenuta necessaria al perseguimento della propria missione.
3. La Camera di commercio esercita tutte le funzioni nelle materie amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese e in particolare svolge:
 - a) funzioni di promozione economica e di supporto degli interessi generali del sistema delle imprese e della comunità economica anche quale soggetto promotore o

- partecipante di iniziative di programmazione concertata con altri soggetti pubblici o privati; tra queste, iniziative volte a favorire la formazione imprenditoriale, l'accesso al credito da parte delle imprese, l'innovazione ed il trasferimento delle tecnologie, la promozione della diffusione del commercio elettronico, la tutela ambientale nell'esercizio dell'attività d'impresa, lo sviluppo delle infrastrutture e la valorizzazione delle risorse del territorio;
- b) funzioni inerenti alla politica dei servizi per tutto quanto attiene al soddisfacimento delle necessità e dei bisogni delle imprese e in generale della collettività economica, nel rispetto del principio della sussidiarietà attiva intesa come logica volta a sostenere e valorizzare l'autonoma capacità di organizzazione della società civile e del mercato;
 - c) funzioni di raccolta, nei limiti stabiliti dalla legge, anche con l'istituzione di osservatori, di comunicazione e diffusione delle informazioni sulle economie locali, sui mercati e sul sistema generale delle imprese, utilizzando a tal fine i dati comunicati dalle imprese e da altre pubbliche amministrazioni in relazione allo svolgimento delle proprie funzioni amministrative; svolge studi e ricerche anche in collaborazione con soggetti terzi;
 - d) interventi a favore dell'internazionalizzazione e della globalizzazione del sistema economico-imprenditoriale, predisponendo e gestendo progetti di alleanze tra partner italiani ed esteri e di raccordo tra mercato globale e realtà economiche locali di accesso delle imprese al mercato internazionale;
 - e) funzioni di regolazione del mercato e promozione della trasparenza sia attraverso strumenti legislativi già consolidati, quali la raccolta di usi, la tenuta di albi e ruoli, la rilevazione dei prezzi, sia attraverso la costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e imprese e imprese e consumatori e utenti anche con l'assistenza delle rispettive associazioni; funzioni di promozione di contratti tipo tra imprese, loro associazioni ed associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti; funzioni di inibizione dell'uso di clausole vessatorie, di controllo sulla presenza di clausole inique nei contratti; attività volte alla tutela del consumatore e della fede pubblica; la Camera di commercio può costituirsi come parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio e può promuovere azioni di repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2601 del Codice civile;
 - f) funzioni amministrative di servizio alle imprese, quali la gestione di albi, ruoli ed elenchi, la gestione del Registro delle imprese, la concessione di autorizzazioni e certificazioni, nonché tutte le altre funzioni previste dalla legge e dal presente statuto;
 - g) cooperazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, in materia di alternanza scuola lavoro e per l'orientamento al lavoro e alle professioni.
4. La Camera di commercio può esercitare le funzioni in forma associata e, in particolare, esercita in forma associata, come previsto dall'art. 2 della legge 580/93, come riformata dal d. lgs. 23/2010, le funzioni relative ad arbitrato e conciliazione, contratti tipo, controllo clausole vessatorie, metrologia legale e certificazione estero.
5. La Camera di commercio può formulare pareri e proposte all'unione Europea, alle Amministrazioni dello Stato, alla Regione, agli Enti locali ed alle altre istituzioni sulle questioni che interessano l'economia e il sistema delle imprese della circoscrizione territoriale di competenza.

Art. 4 – Delegificazione e semplificazione

1. La Camera di commercio ispira la propria azione ai principi della massima semplificazione delle procedure.

2. La Camera di commercio attua gli interventi necessari affinché il carico amministrativo e il relativo onere per le imprese, nei rapporti con l'amministrazione pubblica, venga limitato all'essenziale.
3. La Camera di commercio promuove processi di delegificazione e di snellimento normativo.

Art. 5 – Sussidiarietà e complementarità

1. La Camera di commercio ispira la propria attività ai principi di sussidiarietà e cooperazione al fine di attivare sinergie e collaborazioni con le istituzioni pubbliche locali, nazionali e comunitarie e con le organizzazioni rappresentative delle categorie economiche, sociali e professionali.
2. A tal fine, la Camera di commercio può servirsi degli strumenti previsti dalla normativa italiana ed europea; in particolare può stipulare convenzioni e protocolli di intesa, promuovere e realizzare ogni iniziativa ritenuta idonea a perseguire fini istituzionali, partecipare a patti territoriali e accordi di programma, indire e partecipare a conferenze di servizi, assumere partecipazioni societarie e comunque aderire ad altre forme organizzative idonee a perseguire i fini istituzionali, con le modalità previste dalla legge, dal presente statuto e dai relativi regolamenti.

Art. 6 – Concorrenza e mercato

1. Nel promuovere lo sviluppo del sistema delle imprese, la Camera di commercio ispira la propria azione ai principi della libertà dell'iniziativa economica, della libera concorrenza, dell'autoregolazione del mercato, della tutela e dignità del lavoro.

Art. 7 – Qualità e pubblicità dell'azione amministrativa

1. La Camera di commercio, impronta la propria attività a criteri di qualità, trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, favorendo la partecipazione dell'utenza. L'attività della Camera di commercio è improntata al principio di pubblicità degli atti, in conformità a quanto previsto dalla legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo.
2. A tale scopo gli organi e la struttura camerale assicurano la diffusione di informazioni, l'accessibilità ai documenti riconosciuti di particolare interesse per il sistema delle imprese e per il mercato, privilegiando il rapporto con le organizzazioni rappresentative degli interessi economici e sociali, nonché l'intervento ai procedimenti degli utenti interessati;
3. La Camera di commercio attua il decentramento dei servizi sul territorio provinciale, garantendo anche la flessibilità delle relative forme di organizzazione;
4. La Camera di commercio promuove gli opportuni accordi ai fini dell'informatizzazione dei servizi e della loro razionalizzazione nell'ambito del sistema telematico pubblico e/o privato.

Art. 8 – Il sistema camerale

1. La Camera di commercio aderisce al sistema camerale della rete regionale, nazionale e internazionale e, in qualità di componente dell'Unione italiana delle Camere di commercio e dell'Unione delle Camere di commercio del Piemonte, ne sostiene l'attività tramite quote di finanziamento.
2. La Camera di commercio può proporre l'accorpamento delle circoscrizioni territoriali con altre Camere di commercio ai sensi della normativa vigente e può attivare iniziative congiunte e di collaborazione con la rete delle altre Camere di commercio italiane ed

estere, senza vincoli di prossimità territoriale, per rispondere a esigenze funzionali delle imprese attive nella circoscrizione di competenza.

3. La Camera di commercio partecipa alla rete informativa nazionale ed europea promossa dal sistema camerale per la gestione integrata della rete informativa e può costituire reti informative locali a livello regionale.

TITOLO II

L'AUTONOMIA NORMATIVA E L'ORGANIZZAZIONE

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 9 – Autonomia statutaria e regolamentare

1. Lo statuto è la carta fondamentale della Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola e ne esprime e disciplina l'autogoverno. Esso, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce, con particolare riferimento alle specificità del sistema economico locale, le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente e l'esercizio delle sue funzioni.
2. La Camera di commercio esercita l'autonomia regolamentare nel rispetto dei principi sanciti dalla legge e dal presente Statuto, per la disciplina delle materie di competenza, di quelle delegate e nei casi previsti dallo statuto.
3. I regolamenti di rispettiva competenza del Consiglio e della Giunta sono approvati con voto favorevole a maggioranza assoluta dei componenti e sono sottoposti alle medesime forme di pubblicazione del presente Statuto.
4. Il Segretario generale può adottare regolamenti di esecuzione nelle materie rientranti nella sfera di propria competenza.
5. Le modifiche dei regolamenti sono adottate con le medesime procedure di approvazione degli stessi.

Art. 10 – Organi camerali e Segretario generale

1. Sono Organi della Camera di commercio il Consiglio, la Giunta, il Presidente e il Collegio dei revisori dei conti.
2. Il Segretario generale, ferme restando le competenze attribuitegli dalle normative vigenti, esercita le funzioni di responsabile della gestione della Camera di commercio e soprintende al personale camerale.
3. L'esercizio delle funzioni risponde al principio della distinzione dei compiti di indirizzo politico-amministrativo e di quelli di gestione amministrativa, propri del Segretario e della Dirigenza.

CAPO II – IL CONSIGLIO

Art. 11 – Composizione, durata e rinnovo dell'organo

1. Il Consiglio, in applicazione del d. lgs. 23/2010 e del relativo regolamento, è composto da 23 consiglieri, di cui 20 in rappresentanza dei settori economici, 1 delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, 1 delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e 1 dei liberi professionisti.

2. Al fine di garantire la presenza di entrambi i generi in consiglio, si applica l'art. 3, comma 2, della legge 580/93, come riformata dal d. lgs. 23/2010 e in applicazione del relativo regolamento di attuazione.
3. Il Consiglio camerale rimane in carica, secondo le modalità stabilite dalla legge, 5 anni dalla data del suo insediamento. La rappresentanza dei settori economici rimane immutata per il periodo di durata in carica del Consiglio.
4. Ai fini del suo rinnovo, la composizione del Consiglio è verificata, all'atto della sua scadenza e con le modalità previste dal successivo comma 5, sulla base dei dati relativi al numero delle imprese, all'indice di occupazione, al valore aggiunto dei settori economici individuati ai sensi della vigente normativa e all'ammontare del diritto annuale versato dalle imprese, in applicazione dell'art. 10, della legge 580/93, come riformata dal d. lgs 23/2010) e si adegua a seguito di detta verifica.
5. Il Consiglio deve essere rinnovato, ai sensi delle vigenti disposizioni, nel termine perentorio di 45 giorni dalla scadenza. Almeno centoottanta giorni prima della scadenza, il Presidente attiva le procedure per il rinnovo. Dodici mesi prima della scadenza, il Consiglio verifica gli elementi relativi al sistema delle imprese della provincia, al fine di aggiornare la rilevanza di ciascun settore e di individuare eventuali nuovi settori da rappresentare; detta operazione deve avere termine entro centocinquanta giorni. La data di riferimento per la verifica è il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si inizia la verifica.
6. Le modificazioni conseguenti alle verifiche di cui al comma 4, nel rispetto delle modalità di cui al comma 5, sono deliberate dal Consiglio con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

Art. 12 – Funzioni del Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo primario di governo della Camera di commercio: esso è espressivo delle volontà, delle istanze e dei bisogni del sistema economico nell'ambito territoriale di riferimento, e di ogni altro valore ed obiettivo della Camera di commercio, così come specificato agli artt. 4, 5, 6 e 7 del presente statuto.
2. La sua azione si esplica attraverso la determinazione degli indirizzi strategici generali e programmatici della Camera di commercio ed il controllo dell'attuazione, nonché attraverso l'adozione degli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla sua competenza e attraverso l'esercizio delle funzioni stabilite dal presente statuto.
3. Il particolare il Consiglio:
 - a) approva lo statuto e le relative modifiche;
 - b) adotta, a maggioranza assoluta dei componenti, i regolamenti nelle materie di competenza di cui all'art. 2 della legge n. 580/93, come modificata dal d. lgs. 23/2010, e in quelle disciplinate dal presente statuto. Svolge, in generale, l'attività regolamentare non rientrante nelle competenze degli altri organi camerali;
 - c) elegge tra i suoi componenti, con distinte votazioni, il Presidente e la Giunta e nomina i componenti del Collegio dei Revisori dei conti;
 - d) delibera la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico, il suo aggiornamento e il bilancio d'esercizio;
 - e) delibera gli emolumenti per i componenti degli organismi della Camera di commercio, in conformità ai criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni;
 - f) adempie ad ogni altra funzione prevista dalle leggi statali e regionali, dai regolamenti e dal presente statuto;
 - g) adotta ogni altro atto rientrante nei compiti di cui al comma 2 del presente articolo;
 - h) delibera sulla mozione di sfiducia alla Giunta o al Presidente presentata ai sensi del successivo articolo 22;

- i) può formulare pareri o proposte all'Unione Europea, allo Stato, agli Enti locali ed alle altre istituzioni sulle questioni che interessano le imprese e l'economia della circoscrizione territoriale.

Art. 13 – I Consiglieri camerali: nomina, cessazione e decadenza

1. I componenti del Consiglio sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione delle organizzazioni rappresentative delle imprese, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e dei Presidenti degli Ordini professionali riuniti in apposita Consulta, con le modalità previste dalle disposizioni normative vigenti. La durata del mandato del Consiglio è fissata dalla legge: il termine iniziale decorre dall'insediamento del Consiglio stesso.
2. Le dimissioni dei Consiglieri devono essere presentate in forma scritta al Presidente della Camera di commercio.
3. I Consiglieri decadono dalla carica nei casi previsti dalla normativa vigente e nel caso in cui non partecipino senza giustificazione a quattro sedute consecutive del Consiglio. Anche in quest'ultima ipotesi, la decadenza è pronunciata dal Presidente della Giunta regionale.
4. Nel caso di perdita dei requisiti necessari all'attribuzione della carica o per la sopravvenienza delle condizioni di incompatibilità previste dalla vigente normativa, i Consiglieri sono tenuti a darne comunicazione al Presidente della Camera di commercio, che ne dà immediato avviso al Presidente della Giunta regionale.
5. La carica di Consigliere camerale è incompatibile con l'assunzione delle cariche di cui al comma 2 dell'art. 13 della legge n. 580/93, come modificata dal d. lgs. 23/2010.
6. Il Presidente, in caso di decesso, dimissioni o decadenza dei Consiglieri, ne dà immediata comunicazione al Presidente della Giunta regionale, indicando le organizzazioni che avevano proceduto a designare il Consigliere da sostituire.
7. I componenti del Consiglio che subentrano in corso di mandato scadono insieme all'intero Consiglio.

Art. 14 – Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri camerali rappresentano il sistema locale delle imprese e dell'economia della provincia ed esercitano collegialmente le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di espressione e di voto, e operano al fine di armonizzare gli interessi della categoria designante con quelli dell'economia generale. Sulle materie di competenza del Consiglio, non è consentita ai singoli Consiglieri alcuna delega di funzioni, da parte dell'organo collegiale e del Presidente.
2. Ciascun Consigliere, secondo procedure e modalità stabilite dal regolamento consiliare, e nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, ha diritto di:
 - a) intervenire nelle discussioni del Consiglio;
 - b) esercitare l'iniziativa per gli atti di competenza del Consiglio;
 - c) chiedere notizie e chiarimenti, formulare voti e proposte sull'attività camerale;
 - d) ottenere copia dei verbali delle sedute del Consiglio e della Giunta, dei provvedimenti adottati e degli atti richiamati.
3. I Consiglieri possono utilizzare le informazioni camerali riservate di cui vengono a conoscenza nei soli limiti strettamente necessari per l'esercizio delle loro funzioni. Nei casi previsti dalla legge sono tenuti al segreto d'ufficio.
4. Ai consiglieri camerali spetta un gettone di presenza per ogni seduta del Consiglio, la cui entità è deliberata dal Consiglio camerale nel rispetto delle previsioni di legge.

Art. 15 – Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio può svolgere le proprie funzioni quando almeno 2/3 dei componenti sono in carica.
2. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria in tre sessioni annuali, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, della relazione previsionale e programmatica e del preventivo economico, entro i termini previsti dalla normativa vigente.
3. Il Consiglio si riunisce in via straordinaria quando lo ritengano opportuno il Presidente o la Giunta o lo richieda almeno un quarto dei componenti del Consiglio stesso, con l'indicazione degli argomenti che si intendono trattare.
4. Le riunioni sono convocate mediante avviso, inoltrato per posta, telegramma, fax o posta elettronica, recante gli argomenti all'ordine del giorno, almeno cinque giorni prima della riunione.
5. Per ragioni di urgenza, il Consiglio può essere convocato con avviso spedito almeno 2 giorni prima della riunione del medesimo.
6. Le riunioni del Consiglio sono valide con la partecipazione della maggioranza dei componenti in carica. Non è ammessa delega di voto.
7. Le deliberazioni di competenza del Consiglio sono adottate a maggioranza dei presenti, fatte salve le maggioranze qualificate previste dalla legge, dai regolamenti e dal presente statuto.
8. Le votazioni avvengono in forma palese o a scrutinio segreto. Per le deliberazioni concernenti persone, si adotta lo scrutinio segreto quando lo richiedano almeno un quinto dei presenti. L'elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto, a meno che il Consiglio decida all'unanimità diversamente.
9. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta si intende respinta.
10. Le riunioni del Consiglio sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento interno o diversa motivazione del Presidente.
11. Il Presidente, secondo le modalità previste dal regolamento, ha facoltà di invitare alle sedute del Consiglio camerale, senza diritto di voto, personalità del mondo politico, economico ed esperti, nonché, per la trattazione di specifici argomenti, dirigenti o funzionari della Camera di commercio e rappresentanti degli organismi nazionali del sistema camerale.
12. Il Segretario generale esercita la funzione di Segretario del Consiglio e ne cura la verbalizzazione.
13. Per ogni aspetto non previsto dalla legge e dal presente statuto, il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento.

CAPO III – LA GIUNTA

Art. 16 – Composizione, elezione e durata della Giunta

1. La Giunta, eletta dal Consiglio con le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge, è composta da un numero di componenti non inferiore a cinque e non superiore ad un terzo dei componenti del Consiglio, per garantire la più ampia rappresentanza dei settori economicamente più rilevanti nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, ai sensi dell'art. 3 della legge 11.11.2011, n. 180 "Norme per la tutela delle libertà d'impresa. Statuto delle imprese". Dei suddetti componenti almeno quattro devono essere eletti in rappresentanza rispettivamente dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura. Il numero dei componenti della Giunta è determinato dal

Consiglio, con votazione a scrutinio segreto, prima di procedere all'elezione della Giunta stessa.

2. In Giunta, come previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 580/93, così come riformata dal d. lgs. 23/2010, è assicurata la presenza di entrambi i generi.
3. Nell'elezione della Giunta, che avviene a scrutinio segreto secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico n. 156/2011, ciascun Consigliere può esprimere un numero di preferenze pari ad un terzo dei componenti della Giunta medesima con arrotondamento all'unità inferiore. In caso di parità di voti il Presidente dispone immediatamente l'effettuazione di apposito ballottaggio nel quale ciascun Consigliere dispone di un solo voto. Per ottemperare a quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2, della legge 580/93, riformata dal d. lgs. 23/2010, qualora non risultassero eletti componenti di entrambi i generi, è comunque eletto l'esponente di genere non rappresentato che ha raccolto il maggior numero di preferenze, ferma restando l'obbligatoria rappresentanza dei settori previsti dalla legge.
4. La durata del mandato della Giunta è fissata dalla legge, in coincidenza con la durata del Consiglio.
5. La Giunta nomina tra i propri componenti il Vicepresidente che, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne assume temporaneamente le funzioni.

Art. 17 – Funzioni della Giunta

1. La Giunta è l'organo esecutivo collegiale: essa è presieduta dal Presidente della Camera di commercio ed esercita le funzioni attribuitele dalla legge e dallo Statuto. In particolare:
 - a) elegge fra i propri componenti il Vicepresidente;
 - b) predispose il preventivo economico, le proposte del suo aggiornamento ed il bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
 - c) riferisce al Consiglio, a scadenze programmate e nell'ambito delle modalità previste dal regolamento di giunta, sulla propria attività e sullo stato di attuazione del piano annuale e pluriennale;
 - d) definisce, nell'ambito del bilancio di previsione dell'anno, e con gli opportuni provvedimenti, gli obiettivi e programmi specifici da attuare, destinando le relative risorse;
 - e) attua gli indirizzi generali espressi dal Consiglio mediante atti fondamentali dal medesimo approvati;
 - f) adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività, per il controllo sul raggiungimento degli obiettivi prefissati e per la gestione delle risorse, ivi compresi i provvedimenti sulla dotazione organica del personale, il relativo fabbisogno e l'ordinamento dei servizi offerti, da disporre su proposta del Segretario generale, in base a quanto previsto dalla normativa vigente;
 - g) delibera sulla partecipazione della Camera di commercio a consorzi, società, associazioni, gestione di aziende e servizi speciali e sulla costituzione di gestioni e aziende speciali;
 - h) delibera la partecipazione ad accordi di programma, patti territoriali e, in generale, in ordine all'adozione di formule collaborative con altre pubbliche amministrazioni e con privati;
 - i) delibera la promozione, realizzazione e gestione di strutture ed infrastrutture di interesse generale di livello locale, regionale o nazionale nel rispetto degli indirizzi del Consiglio;
 - j) delibera l'istituzione di uffici distaccati nei Comuni della circoscrizione territoriale di competenza;
 - k) nomina o designa i rappresentanti nei vari organismi esterni;

- l) delibera sull'istituzione dei servizi di arbitrato e di conciliazione, nonché sulla predisposizione di contratti-tipo e sul controllo della presenza di clausole inique nei contratti;
 - m) delibera la costituzione di parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, nonché la promozione dell'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2601 del codice civile;
 - n) adotta il regolamento interno ed i regolamenti nelle materie di propria competenza;
 - o) formula pareri e proposte alle amministrazioni dello Stato, alla Regione, alla Provincia, ai Comuni della circoscrizione, nonché agli altri enti pubblici che nella medesima hanno la propria sede;
 - p) designa il Segretario generale;
 - q) assume dirigenti esterni con contratto a tempo determinato, in presenza dei presupposti e secondo le modalità previste dalla vigente normativa;
 - r) su proposta del Segretario generale, nomina il dirigente che assume le funzioni vicarie di Segretario generale, nonché il Conservatore del Registro delle Imprese;
 - s) verifica la rispondenza dell'attività di gestione del Segretario generale agli obiettivi fissati dalle direttive generali, avvalendosi degli strumenti previsti dall'ordinamento;
 - t) approva la carta dei servizi della Camera di commercio;
 - u) adotta ogni altro provvedimento per l'espletamento delle funzioni e delle attività previste dalla legge e dal presente statuto che non rientri nelle competenze specificatamente riservate al Consiglio, al Presidente o nelle competenze del Segretario generale o dei dirigenti.
2. La Giunta può, in caso di urgenza, deliberare nelle materie di competenza del Consiglio: in tal caso il provvedimento è sottoposto al Consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva.

Art. 18 - I componenti della Giunta: cessazione e decadenza

1. I componenti della Giunta esplicano il loro mandato nel contesto dell'organo collegiale. Ad essi non è consentita alcuna delega di funzioni della Giunta medesima o del Presidente. Il Presidente può delegare ad un componente di Giunta l'approfondimento di argomenti specifici, al fine di relazionare e/o proporre alla Giunta eventuali delibere del caso.
2. Il mandato del componente della Giunta è rinnovabile solo due volte.
3. La perdita della carica di Consigliere comporta automaticamente la cessazione dalla carica di componente della Giunta.
4. La cessazione o le dimissioni dalla carica sono immediatamente efficaci. Le dimissioni devono essere presentate in forma scritta al Presidente della Camera di commercio. Il Consiglio, nella sua prima riunione utile, provvede alla sostituzione con le stesse modalità previste per l'elezione.
5. Qualora la metà più uno dei componenti della Giunta sia dimissionario, l'intera Giunta decade ed il Consiglio provvede tempestivamente alla nuova elezione.
6. La Giunta decade in caso di scioglimento del Consiglio.
7. I componenti della Giunta decadono dalla carica nel caso in cui non partecipino senza giustificazione a quattro sedute consecutive della Giunta stessa. In tale caso la loro decadenza è deliberata dal Consiglio camerale con provvedimento motivato. Nella riunione immediatamente successiva il Consiglio provvede alla sostituzione secondo le procedure previste dalla legge e dallo statuto.

Art. 19 – Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata dal Presidente della Camera di commercio o, su suo ordine, da persona delegata. La Giunta può essere altresì riunita qualora lo richiedano almeno quattro componenti, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.
2. Le riunioni sono convocate mediante avviso, inoltrato per posta, telegramma, fax o posta elettronica, recante gli argomenti all'ordine del giorno, almeno cinque giorni prima della riunione medesima.
3. Per ragioni d'urgenza, la Giunta può essere convocata con avviso spedito almeno due giorni prima della riunione della medesima.
4. Le riunioni della Giunta sono valide con la partecipazione della maggioranza dei componenti in carica (art. 15 d. lgs 23/2010). Non sono ammesse deleghe di voto.
5. Le deliberazioni di competenza della Giunta sono adottate a maggioranza dei presenti ad eccezione dei casi in cui la legge o il presente Statuto prevedano una maggioranza qualificata.
6. Le votazioni avvengono in forma palese o a scrutinio segreto. Per le deliberazioni concernenti persone, si adotta lo scrutinio segreto.
7. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta si intende respinta.
8. Le riunioni della Giunta non sono pubbliche. Partecipano di diritto alle riunioni della Giunta, in ragione del loro ufficio, il Collegio dei revisori dei conti ed il Segretario generale. Intervengono altresì i funzionari la cui presenza sia ritenuta necessaria per lo svolgimento della seduta. Il presidente ha comunque facoltà di invitare alle riunioni della Giunta, su argomenti specifici e senza diritto di voto, chiunque possa essere ritenuto in grado di portare elementi utili alla discussione.
9. Il Segretario generale esercita la funzione di Segretario della Giunta e ne cura la verbalizzazione.
10. Per ogni aspetto non previsto dalla legge e dal presente statuto, il funzionamento della Giunta è disciplinato da apposito regolamento.

CAPO IV– IL PRESIDENTE

Art. 20 – Elezione, durata, competenze e funzioni del Presidente

1. Il Presidente attua la politica generale della Camera di commercio, ha la rappresentanza legale, politica ed istituzionale della Camera di commercio, del Consiglio e della Giunta nei confronti delle altre Camere di commercio, delle Istituzioni pubbliche, degli Organi del Governo nazionale e regionale, delle Associazioni di categoria e degli Organi comunitari ed internazionali.
2. Il Presidente è eletto dal Consiglio tra i suoi componenti, secondo le modalità previste dalla legge n. 580/93 e successive modifiche e rimane in carica per la durata stabilita dalla legge, in coincidenza con la durata del Consiglio. Il suo mandato è rinnovabile due sole volte.
3. La perdita della carica di Consigliere comporta automaticamente la cessazione dalla carica di Presidente.
4. Il Presidente esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e dallo statuto.
In particolare:
 - a) presiede e convoca il Consiglio e la Giunta, fissando l'ordine del giorno, e adotta tutti gli atti che la legge, i regolamenti ed il presente statuto attribuiscono alla sua competenza;

- b) in casi di urgenza, il Presidente può adottare atti di competenza della Giunta da sottoporre alla Giunta stessa nella prima riunione successiva per la ratifica;
- c) ogni anno presenta al Consiglio la relazione generale della Giunta sullo stato della Camera di commercio e dell'economia locale, sulla base della quale il Consiglio formula il proprio indirizzo politico-amministrativo, individua gli obiettivi ed i programmi da attuare;
- d) formula proposte sull'attività dell'ente;
- e) attiva momenti di confronto con le associazioni imprenditoriali del territorio;
- f) esercita ogni altra funzione prevista da leggi comunitarie, statali, regionali, da regolamenti e dallo statuto.

Art. 21 – Cessazione del Presidente

1. Il Presidente della Camera di commercio cessa dalla carica per dimissioni, decadenza o morte.
2. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio che provvederà nella prima riunione utile all'elezione del sostituto. Le dimissioni hanno effetto dalla data di presentazione.
3. Il presidente decade:
 - a) per scioglimento del Consiglio, per gravi e persistenti violazioni di legge;
 - b) per approvazione di una mozione di sfiducia, secondo le modalità previste dal successivo articolo 22;
 - c) per il verificarsi di cause di incompatibilità all'esercizio delle funzioni di consigliere accertata dal Presidente della Giunta regionale.
4. Qualora la carica di Presidente dovesse risultare vacante, il vicepresidente, eletto dalla Giunta, assume la reggenza fino all'elezione del nuovo Presidente, da attivare senza indugio.

CAPO V – CONTINUITA' AMMINISTRATIVA E OBBLIGO DI ASTENSIONE

Art. 22 - Norme sulla continuità amministrativa della Camera di commercio

1. Il Presidente della Camera di commercio ed i componenti della Giunta camerale cessano dalla carica per dimissioni, morte, decadenza. Il presidente e la Giunta camerale cessano altresì dalla carica per mozione di sfiducia costruttiva approvata dal Consiglio con le maggioranze determinate per l'elezione in prima votazione di ciascun organo.
2. Le dimissioni del Presidente e dei componenti della Giunta sono presentate per iscritto, devono essere contestualmente comunicate al Consiglio ed al Presidente della Giunta regionale, non necessitano di accettazione ed hanno effetto immediato dalla data di presentazione.
3. La mozione di sfiducia nei confronti del Presidente e/o della Giunta può essere presentata solo:
 - a) per gravi e persistenti violazioni, giuridicamente accertate, di legge, dello Statuto o dei deliberati del Consiglio;
 - b) per atti altamente lesivi del prestigio, dell'immagine e della dignità della Camera di commercio, giuridicamente accertati.
4. La mozione di sfiducia nei confronti del Presidente è approvata dal Consiglio a maggioranza dei due terzi dei componenti in carica sulla base di una motivata proposta presentata da almeno un terzo dei consiglieri, secondo le modalità previste dal regolamento consiliare e contiene altresì l'indicazione del nuovo candidato a Presidente.

5. La mozione di sfiducia nei confronti dell'intera Giunta è deliberata a maggioranza dal Consiglio camerale. Nella stessa riunione si procede all'elezione della nuova Giunta secondo le procedure previste dalla legge. La cessazione dalla carica di oltre metà dei componenti della Giunta camerale ne comporta la decadenza. La giunta camerale rimane tuttavia in carica fino all'elezione della nuova Giunta.
6. La mozione proposta nei confronti dell'intera Giunta contiene, oltre alle motivazioni ed alle linee programmatiche, l'elenco dei candidati a componenti della nuova Giunta camerale.

Art. 23 – Obbligo di astensione

1. Il Presidente della Camera di commercio, i componenti della Giunta e del Consiglio devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni e dall'adottare gli atti nei casi di incompatibilità previsti dalla legge e con l'oggetto in trattazione.
2. Il divieto di cui al precedente comma comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle riunioni.
3. Le disposizioni sull'obbligo di astensione trovano applicazione anche nei confronti del Segretario generale, che viene sostituito dal un componente dell'organo collegiale scelto dal Presidente.

CAPO VI– IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 24 – Composizione del Collegio dei revisori dei conti, nomina, durata e funzionamento

1. Il Collegio dei Revisori dei conti, nominato dal Consiglio camerale, è composto da tre componenti effettivi e da tre componenti supplenti designati rispettivamente dal Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni di Presidente, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Presidente della giunta regionale. Sia tra i componenti effettivi che tra quelli supplenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 580/93, modificata dal d. lgs. 23/2010, è assicurata la presenza di entrambi i generi.
2. Il Collegio dei Revisori dei conti dura in carica 4 anni dalla data di nomina e i suoi membri possono essere designati per 2 sole volte consecutivamente.
3. Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio Presidente.
4. In caso di morte, rinuncia, decadenza di un Revisore, il Consiglio provvede alla sua sostituzione secondo la procedura di cui al comma 1 del presente articolo. Nelle more della sostituzione subentra il Revisore supplente.
5. Il revisore nominato in sostituzione rimane in carica fino alla scadenza del Collegio.

Art. 25 – Funzioni del Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei conti, in conformità alle previsioni di legge, di regolamento e del presente statuto, collabora con il Consiglio nella funzione di controllo e di indirizzo; esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Camera di commercio ed attesta la corrispondenza del bilancio d'esercizio alle risultanze della gestione, redigendo una relazione da allegare al progetto di bilancio d'esercizio, predisposto dalla Giunta camerale; riferisce al Presidente, che ne informa immediatamente la Giunta e il Consiglio, sulle eventuali gravi irregolarità o palesi violazioni dei criteri di economicità che abbia riscontrato nel corso dell'attività di verifica.

2. I Revisori possono procedere in qualsiasi momento sia individualmente che collegialmente ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti e dei documenti amministrativi e contabili. Gli indici ed i parametri elaborati per il controllo di gestione nonché i risultati del controllo medesimo sono messi a disposizione del Collegio dei Revisori dei conti.
3. Il Collegio dei Revisori dei conti svolge altresì i compiti sanciti dal regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria della Camera di commercio.
4. Al Collegio dei Revisori dei conti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.
5. Il Collegio dei Revisori dei conti partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio e della Giunta.

TITOLO III

ORDINAMENTO

CAPO I - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 26 – Ripartizioni di funzioni e competenze

1. La Camera di commercio è ordinata secondo il principio della distinzione tra le funzioni di indirizzo e di controllo, che sono di competenza del Consiglio, della Giunta e del Presidente, e le funzioni di gestione e attuazione, che spettano al Segretario generale e ai dirigenti, secondo le disposizioni del D. lgs. 13 marzo 1998, n. 80.

Art. 27 – Ordinamento dei servizi e degli uffici

1. L'organizzazione dei servizi e degli uffici si ispira a criteri di funzionalità rispetto agli obiettivi programmati e alla loro evoluzione nel tempo, di flessibilità, di professionalità, di responsabilità, delle pari opportunità tra uomini e donne, dell'informatizzazione di tutti gli uffici, della diffusione dell'informazione interna ed esterna, per garantire la più ampia partecipazione all'attività dell'ente camerale, l'accessibilità ai documenti e ai procedimenti amministrativi, secondo i regolamenti adottati dall'ente camerale.

CAPO II – IL SEGRETARIO GENERALE

Art. 28 – Il Segretario generale: nomina, competenze e funzioni

1. Il Segretario generale è designato dalla Giunta camerale e nominato secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
2. Il Segretario generale, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla legge n. 580/93 e successive modifiche ed integrazioni, appartiene al personale della Camera di commercio ed opera nel rispetto degli obiettivi indicati dal Consiglio, dalla Giunta e dal Presidente.
3. IL Segretario generale svolge le funzioni di vertice sovrintendendo alla gestione complessiva dell'Ente, garantendo l'unitarietà ed il coordinamento dell'azione amministrativa in coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo e nel rispetto del principio della distinzione dei compiti di indirizzo e gestione politica,

- propri del Consiglio, della Giunta e del Presidente, e di quelli di gestione amministrativa, propri del Segretario generale e della Dirigenza.
4. Il Segretario generale sovrintende al personale della Camera di commercio, secondo le previsioni delle norme in materia di decentramento della Pubblica Amministrazione.
 5. In particolare il Segretario generale:
 - a) cura l'attuazione dei piani, dei programmi e delle direttive generali definite dagli organi di governo ed attribuisce ai dirigenti gli incarichi e le responsabilità di specifici progetti e gestioni; definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire ed attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;
 - b) coadiuva il Presidente nella sua attività e nell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, formulando ed esprimendo inoltre pareri e proposte agli Organi collegiali;
 - c) svolge funzioni di segretario nelle sedute del Consiglio e della Giunta, con facoltà di parola durante le rispettive riunioni;
 - d) adotta provvedimenti amministrativi nella forma di determinazioni, nonché gli altri atti necessari alla gestione ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate;
 - e) dirige, coordina e controlla l'attività dei dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso d'inerzia, e promuove l'adozione nei confronti dei dirigenti delle misure previste dall'art. 21 del D. lgs 3 febbraio 1993, n. 29;
 - f) svolge attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;
 - g) promuove e resiste alle liti ed ha potere di conciliare e transigere, nel rispetto dei criteri definiti da apposito regolamento;
 - h) propone alla Giunta la nomina del dirigente con funzioni vicarie;
 - i) adotta regolamenti nelle materie rientranti nella propria sfera di competenza.

CAPO III – LA STRUTTURA

Art. 29 – Dirigenti: competenze e funzioni

1. I dirigenti camerali esercitano i compiti previsti dalla legge e dal presente statuto e dai regolamenti.
2. In particolare i dirigenti:
 - a) curano l'attuazione dei progetti ed il conseguimento degli obiettivi ad essi assegnati dal Segretario generale, secondo gli indirizzi dal medesimo determinati;
 - b) formulano proposte ed esprimono pareri al Segretario generale;
 - c) adottano provvedimenti amministrativi nella forma di determinazioni, ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, entro i limiti delle deleghe loro conferite;
 - d) sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati;
 - e) dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti, anche con potere sostitutivo in caso d'inerzia;
 - f) provvedono alla gestione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici;
 - g) le modalità di assegnazione e di revoca degli incarichi rispondono ai criteri della funzionalità gestionale, delle competenze, della flessibilità e professionalità, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 29/93.

Art. 30 – Assetto organizzativo

1. L'ordinamento delle aree della Camera di commercio spetta alla Giunta, su proposta del Segretario generale. Gli atti di organizzazione e gestione del personale sono di competenza del Segretario generale e dei dirigenti, secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficacia e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura: ciò in conformità alle previsioni della normativa in tema di decentramento ed autonomia della Pubblica Amministrazione, fermo restando il potere di indirizzo generale della Giunta, così come previsto dal presente Statuto.
2. Le aree, i servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze del sistema delle imprese e del mercato, adeguando costantemente l'azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

Art. 31 – Personale

1. La determinazione della dotazione del personale, deliberata dalla Giunta, viene effettuata in coerenza con gli indirizzi di programmazione economico-finanziaria, previa individuazione del fabbisogno e sulla base delle esigenze economico-finanziarie, su proposta del Segretario generale.
2. Lo stato giuridico di carriera ed il trattamento economico del personale della Camera di commercio sono disciplinati dai contratti collettivi ed individuali di lavoro relativi al personale delle Camere di commercio, e dalle norme del diritto civile.
3. La Camera di commercio, nell'ambito di tali norme, disciplina con propri regolamenti l'ordinamento del personale.
4. La Camera di commercio riconosce il valore della formazione e cura lo sviluppo delle competenze del personale al fine di favorirne la crescita professionale, assicurando adeguati livelli di responsabilità. Garantisce pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori.
5. La Camera di commercio mette in atto modalità gestionali e sistemi di valutazione e riconoscimento delle professionalità mirati a valorizzare le competenze tecniche, relazionali, gestionali, di attenzione all'utenza, di flessibilità tecnologica e operativa.

Art. 32 – Servizi di controllo e strumenti di valutazione

1. Ai sensi della normativa vigente la Camera di commercio si dota di strumenti adeguati per il controllo di gestione e per la valutazione dei dirigenti.
2. La Camera di commercio istituisce ai sensi della normativa vigente, con delibera della Giunta, l'Organismo indipendente di valutazione. Esso verifica la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa.
3. L'Organismo indipendente di valutazione opera in posizione di autonomia secondo le vigenti disposizioni. Risponde al Consiglio, alla Giunta e al Presidente.
4. L'Organismo indipendente di valutazione è nominato dalla Giunta secondo le modalità previste dalla normativa vigente. All'interno dell'Organismo indipendente di valutazione va assicurata la presenza di entrambi i generi. Il Segretario generale interagisce con l'Organismo indipendente di valutazione e a tal fine partecipa alle sue riunioni.

Art. 33 – Pubblicazione degli atti

1. Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta, nonché le determinazioni del Presidente, del Segretario generale e dei Dirigenti, sono pubblicate all'Albo camerale, ad eccezione di quelle per le quali gli stessi, per motivi di riservatezza, dispongano diversamente.
2. I soggetti di cui al comma precedente possono disporre, per determinati atti o categorie di atti, particolari forme aggiuntive di pubblicità, anche in relazione alla disciplina delle attività di informazione e di comunicazione di cui alle norme vigenti.

TITOLO IV

AZIENDE SPECIALI E PARTECIPAZIONI

CAPO I - AZIENDE SPECIALI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Art. 34 – Partecipazioni della Camera di commercio

1. Per il perseguimento della propria missione, per il raggiungimento degli scopi e finalità istituzionali e per la realizzazione e gestione di strutture, infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, la Camera di commercio utilizza le forme organizzative più idonee, istituendo individualmente o congiuntamente ad altri soggetti, aziende speciali, società, consorzi, e società consortili, fondazioni, o acquisendo partecipazioni in esse. La Camera di commercio può altresì istituire o partecipare ad associazioni ed organismi per il perseguimento delle finalità assegnate dalla legge e dal presente statuto.
2. La Camera di commercio, in relazione all'importanza strategica dell'iniziativa, si assicura forme di controllo anche attraverso la diretta partecipazione agli organi di amministrazione e di controllo.
3. I rappresentanti della Camera di commercio presso aziende, società, consorzi ed associazioni devono godere di requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità che garantiscano la più efficace gestione degli enti partecipati.
4. Il Consiglio e la Giunta camerale, anche per il tramite delle proprie commissioni, il Presidente e il Collegio dei revisori dei conti possono chiedere ai rappresentanti della Camera presso aziende, società, consorzi ed associazioni informazioni dettagliate sulla gestione dei medesimi e sui progetti di sviluppo.
5. L'erogazione di contributi a terzi è disciplinata da apposito regolamento.
6. La scelta sulla forma di gestione o partecipazione compete alla Giunta camerale sulla base di valutazioni di opportunità, convenienza economica ed efficacia di gestione, in relazione alla natura dell'attività in questione e del contributo allo sviluppo dell'economia locale.

Art. 35 – Aziende speciali

1. La Camera di commercio, per il raggiungimento della finalità di sostegno del sistema delle imprese e del mercato, può costituire singolarmente o congiuntamente ad altri soggetti, aziende speciali.
2. Le aziende speciali operano secondo le norme del diritto privato, del diritto commerciale e della legislazione specifica vigente, nonché in base al proprio Statuto.
3. Le Aziende speciali perseguono gli scopi previsti dagli indirizzi strategici della Camera di commercio, sono dotate di autonomia gestionale nei limiti stabiliti dai propri statuti, possono essere dotate di personalità giuridica ed agiscono nel rispetto delle linee generali stabilite dall'ente camerale. La Giunta ne delibera l'istituzione e gli statuti, ne definisce le

competenze e ne disciplina le modalità di costituzione e di funzionamento degli organi, nell'ambito delle indicazioni programmatiche del Consiglio camerale.

4. Le aziende speciali non perseguono fini di lucro. Nel quadro delle finalità istituzionali della Camera di commercio erogano servizi a favore del sistema delle imprese e del mercato e svolgono anche attività strumentali ai servizi della Camera di commercio.
5. Le aziende speciali operano anche al di fuori dell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza della Camera di commercio, purché gli scopi e i risultati siano a favore degli interessi del sistema delle imprese e del mercato della provincia.
6. Nel perseguimento dei propri scopi le aziende speciali assicurano la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità e il buon andamento delle attività, nel rispetto dei principi attinenti al soddisfacimento del pubblico interesse.
7. La Giunta camerale dispone altresì le opportune misure per il raccordo funzionale delle aziende con la Camera di commercio e per la verifica costante dell'efficacia ed economicità dell'attività aziendale.
8. Gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dalla Giunta camerale, secondo criteri e modalità stabiliti nei rispettivi statuti e nel rispetto del principio delle pari opportunità, di cui all'art. 3, comma 2, della legge 580/93, come modificata dal d. lgs. 23/2010. Nel caso di aziende speciali partecipate, la nomina dei rappresentanti degli altri enti partecipanti avverrà previa designazione da parte degli stessi enti.

CAPO II – ALTRE FORME DI ACCORDI E COLLABORAZIONE

Art. 36 – Osservatori, accordi di programma, patti territoriali e conferenze di servizi

1. La Camera di commercio può istituire osservatori, organismi con funzioni di monitoraggio e proposta, chiamando a farne parte altre istituzioni, rappresentanze delle organizzazioni degli interessi economici locali imprenditoriali, professionali, dei lavoratori e dei consumatori, nonché esperti ed esponenti di organismi tecnici. Gli osservatori esercitano funzioni di analisi tecnico/scientifica, di proposta e consultazione su tematiche di interesse economico che richiedano approfondimenti e confronti tra i soggetti partecipanti, oltre che specifiche valutazioni tecniche e proposte sui vari livelli politici ed istituzionali.
2. Al fine di promuovere lo sviluppo economico del territorio della provincia la Camera di commercio promuove la costituzione di patti territoriali, accordi e contratti d'area, PRUSST (programmi riqualificazione urbana sviluppo sostenibile territoriale) e, in generale, degli strumenti della programmazione negoziata.
3. La Camera di commercio, nel perseguimento delle proprie finalità e per la realizzazione di interventi in favore del sistema delle imprese e dell'economia della provincia, ispira la propria attività alla gestione sinergica ed integrata delle proprie competenze amministrative con le altre istituzioni pubbliche e private operanti sul territorio.
4. La Camera di commercio può attuare i propri interventi anche attraverso il sostegno a progetti, iniziative e servizi promossi e realizzati dalle strutture delle organizzazioni rappresentative delle imprese, appartenenti ai settori individuati ai sensi del comma 2 dell'art. 10 della legge n. 580/93, come modificato dal d. lgs. 23/2010, aventi come obiettivo lo sviluppo economico e sociale del territorio di competenza.
5. La Camera di commercio può offrire anche tramite convenzione, in particolare attraverso le nuove tecnologie, propri servizi presso le strutture delle organizzazioni imprenditoriali, ovvero realizzare servizi comuni congiuntamente con le organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti ai settori economici individuati ai sensi del comma 2, dell'art. 10 della legge n. 580/93, come modificato dal d. lgs. 23/2010.

CAPO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE, RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI
RAPPRESENTATIVE DELLE IMPRESE, DEI LAVORATORI, DEI CONSUMATORI
E CON GLI ORDINI PROFESSIONALI.

Art. 37 – Istituti di partecipazione

1. La Camera di commercio, nel rispetto del ruolo delle associazioni di rappresentanza, promuove la partecipazione delle imprese, dei lavoratori, dei consumatori e dei professionisti alle attività ed ai servizi camerali.
2. I soggetti appartenenti al sistema delle imprese e dei professionisti della circoscrizione territoriale, le loro associazioni di rappresentanza, le organizzazioni sindacali e dei consumatori possono presentare agli organi della Camera di commercio istanze e proposte su materie di loro interesse.

Art. 38 – Consulta delle professioni

1. La Consulta delle professioni, nominata dalla Giunta, è composta dai Presidenti degli ordini e dei collegi professionali territoriali e da 5 rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle professioni aventi a che fare con il sistema delle imprese, individuate a seguito di apposito bando camerale.
2. La Consulta delle professioni, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge 580/93 riformata dal d lgs. 23/2010, designa il componente del Consiglio in rappresentanza dei professionisti, esclusivamente con il voto dei presidenti degli ordini e dei collegi professionali.
3. La Consulta delle professioni ha funzioni consultive, su richiesta degli organi camerali, negli ambiti relativi alla regolazione del mercato, alla semplificazione amministrativa e alla promozione dell'economia locale.
4. La carica di componente la Consulta non comporta oneri per l'Ente camerale.
5. La durata della Consulta, pari a 5 anni, coincide con quella del Consiglio.

Art. 39 – Diritto di informazione

1. La Camera di commercio riconosce il diritto di informazione alle imprese, ai lavoratori e ai consumatori, secondo le previsioni di cui al regolamento sul diritto d'accesso.
2. La Camera di commercio promuove altresì la conoscenza della propria attività attraverso adeguati strumenti di informazione, compresi quelli telematici.

TITOLO V
ORDINAMENTO FINANZIARIO E PATRIMONIALE

CAPO I - GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA

Art. 40 – Gestione patrimoniale e finanziaria

1. La gestione economica, finanziaria e patrimoniale è disciplinata dal Regolamento per la gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio; è ispirata ai principi

generali della contabilità economica e patrimoniale e risponde ai requisiti della veridicità, della trasparenza, della chiarezza e della precisione.

2. Al fine di valutare l'efficacia e l'efficienza della propria attività, gli organi della struttura attuano forme di controllo economico interno della gestione.

Art. 41 - Bilanci

1. La relazione previsionale programmatica, il preventivo economico, il bilancio d'esercizio e l'aggiornamento del preventivo sono approvati dal Consiglio, su proposta della Giunta, entro il termine previsto dalla normativa vigente, con le modalità di cui all'art. 15 del presente statuto.
2. L'unità temporale della gestione è il periodo che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Art. 42 – Fondo di perequazione

1. La Camera di commercio riserva una quota del diritto annuale al fondo di perequazione istituito presso l'Unione Italiana delle Camere di commercio di cui all'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni, secondo le modalità stabilite in sede normativa ed amministrativa.

TITOLO VI

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 43 – Pubblicità ed entrata in vigore

1. Lo Statuto, i regolamenti e le loro modifiche sono pubblicati all'Albo camerale ed entrano in vigore quindici giorni dopo la loro affissione. Ulteriori forme di pubblicità possono essere disposte secondo modalità stabilite dal Consiglio per ottenere la migliore diffusione e conoscenza delle norme stesse.

Art. 44 – Revisione dello statuto e dei regolamenti

1. Il presente Statuto può essere sottoposto a revisione su proposta della Giunta camerale o di un terzo dei Consiglieri camerali. La modifica statutaria è approvata con la maggioranza e con le forme previste dalla legge per l'approvazione del presente Statuto.
2. La deliberazione di abrogazione dello statuto deve essere contestuale alla deliberazione di un nuovo statuto.
3. L'adozione e le modifiche dei regolamenti previsti dal presente statuto sono deliberate con la maggioranza dei componenti in carica del competente organo.

Art. 45 – Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni di legge e i regolamenti vigenti, e in particolare la normativa speciale sull'ordinamento delle Camere di commercio, contenuta nella legge 580/93 e successive modificazioni ed integrazioni e nei relativi regolamenti di attuazione.

